

Allegato "E" al n. 71410/27802 di Repertorio

## FONDAZIONE GAETANO BONACINA ETS

### STATUTO

#### Articolo 1

##### Genesi, denominazione e modello di riferimento

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Gaetano Bonacina ETS".

*L'Asilo Infantile "Gaetano Bonacina" oggi scuola dell'infanzia e asilo nido, con sede a Bernareggio in via Obizzone 35, è sorto per volontà del benemerito rag. Gaetano Bonacina e del parroco don Attilio Gilardi.*

*Questa volontà è stata attuata mediante un lascito disposto dal rag. Bonacina con testamento olografo in data 14 dicembre 1902.*

*La Scuola dell'infanzia è stata eretta in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale in data 4 maggio 1916 ed ha assunto la qualifica di IPAB Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 (e successive modifiche.)*

*Con atto n. 41163 di rep. del notaio Buffoli Vittorio il 21 febbraio 1927 è stata regolarizzata la donazione dell'area e dell'immobile.*

*Successivamente l'Ente è stato escluso dal trasferimento al Comune, perché svolgente in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (ex art. 25 DPR 616/77) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/12/1978 di cui all'elenco n. 10, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 12/12/1978 ed in seguito inserito nell'elenco delle II.PP.AA.BB della Regione Lombardia.*

*La Giunta Regionale con delibera n.16436 del 16/11/1991 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.12 del 16/3/1992 ha disposto la depubblicizzazione a norma delle leggi regionali n. 21 e 22 del 1990.*

*Con atto notaio Maria Alessandra Panbianco in data 26 maggio 2000 l'Ente prende il nome di Associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile ed è iscritto al n.175 del 07/04/2001 sul Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Camera di Commercio di Monza.*

*Ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con decreto ministeriale n. 488 del 28.02.2001 e l'autorizzazione all'apertura dell'Asilo nido con disposizione della Provincia di Milano n. 72/2005 del 07.03.2005.*

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

#### Articolo 2

##### Sede



La Fondazione ha sede in Bernareggio (MB), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

### **Articolo 3**

#### **Finalità, scopo e attività**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione persegue la propria finalità nell'accogliere ed educare i bambini da zero a sei anni, favorendo la formazione integrale della loro personalità in collaborazione con le famiglie.

A tal fine si avvale dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare nei bambini la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali, morali e religiose seguendo le linee educative proposte dagli ordinamenti Ministeriali in materia.

La Fondazione è rivolta ai bambini senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione, nell'ambito dei propri obblighi istituzionali, opera in ambito territoriale e può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- **Let. d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Let. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- **Let. u)** Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore.

In particolare, la Fondazione si propone di realizzare l'attività di Asilo nido e di Scuola dell'Infanzia, al fine di accogliere ed educare i bambini da zero a sei anni.

### **Articolo 4**

#### **Attività diverse, secondarie e strumentali**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 5**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è rappresentato:

- dal patrimonio dell'associazione al momento della trasformazione in fondazione , di cui fa parte il terreno con sovrastante fabbricato sito in via Obizzone 35 a Bernareggio e da relativi arredi, mobili e suppellettili destinati all'attività educativa,
  - da successivi apporti e conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della fondazione, da chiunque effettuati,
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari attribuiti da persone fisiche e/o Giuridiche, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dal Comune;
- da eventuali contributi attribuiti da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie e strumentali.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguimento della propria attività istituzionale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

## **Articolo 6**

### **Volontari**

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

## **Articolo 7**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze interne alla Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né direttamente né indirettamente.

## **Articolo 8**

### **Partecipanti della Fondazione**

I Partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Originari;
- Partecipanti Successivi.


Tutti i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

Sono Partecipanti Originari tutti gli associati dell'Associazione "Asilo Infantile Gaetano Bonacina" di Bernareggio che, per libera scelta, hanno scelto di partecipare alla trasformazione dell'Ente in Fondazione e che versano annualmente la quota decisa dal Consiglio d'Amministrazione.

Possono divenire Partecipanti Successivi le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazione d'opera e di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante Successivo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante Successivo è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.



Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di indirizzo che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

## **Articolo 9**

### **Recesso ed esclusione**

I Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Originari possono essere esclusi, oltre che nei casi sopra previsti, qualora non partecipino ad almeno 4 (quattro) sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

I Partecipanti esclusi possono chiedere che sulla esclusione si pronunci il Consiglio di Indirizzo.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **Articolo 10**

### **Organi ed uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

## **Articolo 11**

### **Consiglio d'indirizzo**

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Partecipanti Originari.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza tra i Partecipanti Originari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

In mancanza dell'assemblea dei Partecipanti, spetta al Consiglio di Indirizzo anche la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, con determinazione del relativo compenso e la nomina di tutti i Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Indirizzo, i rimanenti potranno provvedere alla loro sostituzione, con deliberazione approvata in base all'articolo 12 del presente statuto, scegliendo i nuovi membri tra i Partecipanti Successivi.

## Articolo 12

### Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione delle delibere riguardanti i seguenti argomenti:

- Modifiche statutarie;
- Scioglimento, trasformazione, fusione e scissione;

- Operazioni immobiliari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, locazione, comodato),

per i quali è richiesta, in seconda convocazione, la presenza del cinquanta per cento dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Partecipante Originario ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 13**

### **Assemblea dei Partecipanti**

Qualora siano ammessi Partecipanti Successivi, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti (Originari e Successivi) e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione tra i Partecipanti dell'Assemblea;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## **Articolo 14**

### **Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui deve nominare i membri degli organi sociali di sua competenza e quando ne sia richiesto da un decimo dei Partecipanti, con mezzi che garantiscano la prova della avvenuta ricezione.

Si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 15**

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati 2 (due) dall'Assemblea dei Partecipanti e i restanti dal Consiglio di Indirizzo, fermo restando che in mancanza di Partecipanti Successivi i Consiglieri saranno tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo. Non è previsto il compenso per la carica di amministratore.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i Consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e che sia idoneo all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.



Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora richiesto esplicitamente, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

## **Art. 16**

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

#### **e Vice Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

## **Articolo 17**

### **Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, dal Consiglio di Indirizzo. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 18**

## **Revisione Legale dei Conti**

L'assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, il Consiglio di Indirizzo, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Articolo 19**

### **Modalità di riunioni collegiali**

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 20**

### **Scioglimento della Fondazione**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

## **Articolo 21**

### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

*[Handwritten signature]* 

